



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
I^ SETTORE - UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 5.2.2015

OGGETTO: RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROMOSSO DALLA SOC. POSTEL S.P.A. E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014, con il quale veniva differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2015;
- **Visto** il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministro dell'Interno, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- **Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, oltre al Piano della *performance*, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- **Vista** la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Vista** la Determinazione n. 66 del 27.01.2011, con la quale veniva stabilita l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 23552/10 emesso dal Tribunale di Roma a fronte del mancato pagamento della fattura n. 2008302917 del 30.08.2008 emessa da Postel S.p.A., e veniva conferito incarico per la difesa degli interessi dell'Ente all' Avv. Maria Rosaria Punzo;
- **Vista** la determinazione N. 1231 del 27.11.2013 con la quale si conferiva l'incarico all'Avv. Lorena Di Nardo in sostituzione dell'Avv. Maria Rosaria Punzo;
- **Vista** la Sentenza del Tribunale di Roma N. 9596 del 28.04.2014 ha rigettato il decreto ingiuntivo presentato dalla Soc. POSTEL S.p.A. con spese di giudizio a carico della parte soccombente;
- **Vista** la nota prot. N. 1434 del 03.02.2015, con la quale il difensore informa l'Ente che la Soc. POSTEL S.p.A. ha presentato appello alla Sentenza di primo grado, allegando copia del ricorso e suggerendo la costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008, con la quale veniva diramato atto di indirizzo nel conferimento di incarichi di legale di fiducia dell'Ente in controversie giudiziarie;

- **Vista** la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 155, che attribuisce al dirigente competente la competenza a valutare l'opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, ferma restando la rappresentanza in giudizio esclusivamente riservata al Sindaco;
- **Vista** la nota prot. 2501 / Area II / EE. LL. del 20.09.2005 della Prefettura di Napoli, che, nel riprendere la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 16 giugno 2005, n. 12868, ribadisce che il potere di costituirsi in giudizio appare proprio degli organi di gestione, come, anche, il conferimento della procura nelle liti attive e passive, che deve necessariamente considerarsi di competenza dirigenziale;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla costituzione nel giudizio di appello, ed alla conferma della nomina del legale di fiducia dell'Ente;
- **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **Resistere** nel giudizio di appello promosso dinanzi alla Corte di Appello di Roma dalla Società POSTEL S.p.A., avverso la Sentenza del Tribunale di Roma N. 9596 del 28.04.2014;
2. **Confermare** quale difensore di fiducia dell'Ente l'Avv. Lorena Di Nardo, con studio in Villaricca (NA), Corso Italia, 323;
3. **Stabilire** che i dettagli dell'incarico verranno stabiliti in apposito atto di convenzione, nel quale prevedere la spesa complessiva, che ad ogni modo, dovrà essere stabilita entro i criteri dettati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008;
4. **Precisare** che l'impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, verrà assunto solo a seguito della stipula della Convenzione di cui al punto precedente, nella quale verrà stabilita anche l'esigibilità delle obbligazioni scaturenti da essa;

5. **Stabilire** inoltre che i pagamenti, come stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, saranno subordinati all'allegazione, da parte del professionista incaricato, di apposita certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa previdenziale di appartenenza;
6. **Inviare** il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 05 febbraio 2015

L'Istruttore Amministrativo

ANTONIO OPERA

Antonio Opera

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

Fortunato Caso

